



Comune di Porto Torres

Ordinanza Sindacale n° 38 del 22/07/2022

Proponente: Polizia Locale

Servizio: Servizio Polizia Locale

Dirigente/Responsabile: Dott. Antonio Michele Roggio

Oggetto: **Ordinanza contingibile e urgente per la tutela dell'ordine pubblico in Città – Divieto di accesso ai Parchi, giardini, aree verdi e alle aree di pertinenza degli edifici scolastici della Città nelle ore notturne.**

Il Sindaco

Premesso che:

- la Città di Porto Torres, consta di giardini, parchi e aree verdi pubbliche attrezzate per attività di fitness e ludiche;
- esse sono dotate di attrezzature ludiche, arredi urbani, palestre all'aperto ecc., i quali sono beni di interesse comune e di pubblica utilità;
- sovente sono segnalate situazioni d'incuria e degrado dovute principalmente ai danneggiamenti perpetrati da parte di “gruppi di persone” di dubbia coscienza civile e morale, che hanno utilizzato le attrezzature pubbliche messe a disposizione in modo improprio e incivile, mettendo in atto veri e propri atti vandalici tesi alla distruzione delle cose pubbliche, soprattutto nelle ore notturne;
- sempre più frequentemente sono segnalati veri e propri raid vandalici ai danni degli Istituti scolastici cittadini che in taluni casi hanno comportato la chiusura degli stessi al fine di ripristinare i danni derivanti dalle manomissioni provocate e lo stato di sicurezza, decoro e fruibilità dei luoghi, con conseguenti disagi per la comunità scolastica;
- i giardini, i parchi, le aree verdi, le Scuole e la biblioteca, rappresentano luoghi di aggregazione, di formazione e di svago per bambini, ragazzi e adulti, i cui arredi ed attrezzature sono installati affinché siano salvaguardate le condizioni di sicurezza dei fruitori;

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi e con gli effetti di cui agli artt. 20 e 21 del D.Lgs n.82/2005; **sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.**

- l'Amministrazione Comunale ha il compito di esercitare il potere di controllo, atto a garantire la sicurezza e l'incolumità dei cittadini che frequentano le succitate aree pubbliche;
- è doveroso contrastare gli atti vandalici e i pericoli che possano mettere a repentaglio la pubblica incolumità e che ledono, in particolare, il bene del decoro e della sicurezza urbana, costituita dal diritto di ogni soggetto appartenente alla comunità, di poter godere dei propri beni e di quelli pubblici che risultino integri e perfettamente idonei ad assolvere le funzioni estetiche, ludiche e di servizio per i quali sono stati ideati e realizzati;

Considerato che per quanto sopra descritto ed accertato:

- si ravvisano situazioni contingenti di pericolo per la pubblica incolumità tali da impedire la corretta fruibilità in condizioni di sicurezza dei giardini, dei parchi, delle aree verdi e degli spazi pubblici della Città;
- vengono perpetrate delle azioni tali da minare il decoro e l'accoglienza di spazi pubblici indispensabili per garantire idonei livelli della qualità delle vita e del benessere dei cittadini;

Considerato, altresì, che la situazione descritta, non consente di operare con le normali procedure ed opere provvisionali;

Ritenuto che per il corretto uso di tali aree pubbliche (visto il perdurare di atti vandalici durante le ore notturne alle attrezzature ai giochi destinati all'intrattenimento ludico e ricreativo nei parchi, nonché alle attrezzature e strutture scolastiche) è indispensabile procedere alla loro chiusura nelle ore notturne;

Evidenziata la natura degli interessi tutelati e l'urgenza di rafforzare le misure di salvaguardia dell'incolumità e della sicurezza pubblica rispetto ai pericoli derivanti dal fenomeno sopra richiamato, tali da ravvisarne la necessità di ricorrere agli strumenti anche di carattere autoritativo previsti dal D.lgs. n. 267/2000;

Evidenziata, altresì, la necessità di salvaguardare il decoro urbano e la quiete dei cittadini sia nelle aree interessate dal presente provvedimento, sia nelle aree circostanti;

Atteso che rientra nelle competenze del Sindaco, quale rappresentante della comunità locale, adottare ordinanze contingibili e urgenti ai sensi dell'art. 50, co. 5 e 54 co. 4 del D.Lgs. 267/2000 (T.U.E.L.);

Visto il D.Lgs 267/2000;

Visto il Regolamento di Polizia Locale approvato con deliberazione di Giunta n. 217 del 16.11.2021

Ordina

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi e con gli effetti di cui agli artt. 20 e 21 del D.Lgs n.82/2005; **sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa**.

1. **È vietato**, con decorrenza immediata e fino al superamento delle situazioni di pregiudizio della legalità, del decoro e della vivibilità urbana, a chiunque, l'accesso ai giardini, parchi e alle aree verdi pubbliche della Città, in tutti i giorni della settimana:

- **nel periodo ricompreso dal 1° novembre al 31 maggio: dalle ore 20:00 alle ore 07:00;**
- **nel periodo ricompreso dal 1° giugno al 31 ottobre: dalle ore 23:00 alle ore 06:00;**

2. **È vietato**, altresì, con decorrenza immediata e fino al superamento delle situazioni di pregiudizio della legalità, del decoro e della vivibilità urbana, di bivaccare, sostare e intrattenersi all'interno degli androni, delle pertinenze, dei giardini interni, di scale, terrazzi e soppalchi di tutti gli edifici scolastici della Città e della Biblioteca Comunale negli orari di chiusura degli stessi e per esigenze diverse da quelle legate alle attività scolastiche o della biblioteca.

Avverte

La violazione della presente ordinanza, salva l'applicazione dell'art. 650 del Codice Penale o delle altre leggi e Regolamenti generali e speciali in materia di tutela dell'ambiente, igiene pubblica, è punita con le sanzioni amministrative previste dall'art. 7-bis del D.Lgs. n. 267/2000, come introdotto dall'art. 16 della legge 16.01.2003, n. 3 e modificato dall'art. 1 quater, comma 5, della L. 20.05.2003, n. 116, che, ai sensi delle norme stabilite dalla legge 24.11.1981, n. 689, prevede il pagamento di una somma di denaro da € 25,00 (venticinque/oo) ad € 500,00 (cinquecento/00).

Dispone

1. La pubblicazione della presente Ordinanza all'albo pretorio per quindici giorni consecutivi nonché il suo inserimento in evidenza sulla *home page* del sito istituzionale dell'Ente.
2. L'apposizione di idonea segnaletica da collocarsi nelle aree oggetto della presente ordinanza, in posizioni ben visibili, a cura dell'Ufficio tecnico;

Demanda

Al Corpo di Polizia Locale, alla Compagnia Barracellare e alle altre Forze di Polizia il controllo sulla ottemperanza del presente provvedimento.

Informa

Ai sensi dell'art. 3, comma 4, della legge n. 241 del 1990, avverso la presente Ordinanza è ammesso, entro il termine di 60 giorni dalla pubblicazione, ricorso al Tribunale Amministrativo per la Sardegna ovvero, in via alternativa, Ricorso Straordinario al Presidente della Repubblica, da proporre entro 120 giorni decorrenti dalla medesima data di pubblicazione.

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi e con gli effetti di cui agli artt. 20 e 21 del D.Lgs n.82/2005; **sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.**

La presente O.S. verrà trasmessa, per la relativa attività di controllo e vigilanza, ciascuno per la propria competenza:

- al Comando di Polizia Municipale di Porto Torres - polizia.municipale@pec.comune.porto-torres.ss.it
- al Comando della Stazione locale dei Carabinieri - tss26942@pec.carabinieri.it
- alla Tenenza di Guardia di Finanza (ss1040000p@pec.gdf.it);
- al Comando di Polizia di Stato (frontpolmare.portotorres.ss@pecps.poliziadistato.it)
- alla Questura di Sassari - gab.quest.ss@pecps.poliziadistato.it
- alla Capitaneria di Porto di Porto Torres - cp-portotorres@pec.mit.gov.it
- alla Compagnia Barracellare di Porto Torres - compbarrportotorres@pec.it

Ai sensi dell'art. 3 comma 4 della Legge 7/8/1990 n. 241 si comunica che la presente ordinanza può essere impugnata nanti il Tribunale Amministrativo della Sardegna nel termine di 60 giorni decorrente dalla notificazione, comunicazione o piena conoscenza della medesima (Artt. 29 e 41 del D. Lgs. 2/7/2010 n. 104) ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro il termine di 120 giorni decorrente dalla notificazione, comunicazione o piena conoscenza (artt. 8 - 9 e ss. D.P.R. 24/11/1971 n. 1199).

IL SINDACO

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi e con gli effetti di cui agli artt. 20 e 21 del D.Lgs n.82/2005; **sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.**